SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 2271)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(FANFANI)

dal Ministro delle Finanze

(FORTE)

e dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(PANDOLFI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(BODRATO)

e col Ministro del Tesoro

(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 APRILE 1983

Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1983, n. 125, recante diminuzione dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Le variazioni del prezzo medio comunitario dei prodotti petroliferi comportano, in applicazione del sistema di determinazione dei prezzi interni adottato dal CIP, una corrispettiva variazione di questi ultimi.

Le diminuzioni verificatesi, finora, sono state fiscalizzate per esigenze di bilancio e le relative entrate sono state destinate all'alimentazione di un'apposita contabilità di Tesoreria denominata « Fondo compensativo delle oscillazioni nella quotazione dei prezzi dei prodotti petroliferi », così da finanziare la copertura del minor gettito derivante da eventuali defiscalizzazioni determinate da variazioni in aumento del prezzo dei prodotti petroliferi.

Sulla base dei dati in possesso del CIP si sono verificate le condizioni per un aumento del prezzo di vendita delle benzine nella misura di lire 20 al litro (IVA compresa).

Da ciò la necessità, per evitare tale aumento, di ricorrere alla defiscalizzazione, utilizzando per la copertura le somme del Fondo appositamente istituito.

A tanto si provvede con l'unito provvedimento, adottato nella forma del decreto-legge per assicurarne l'immediata applicazione al fine di evitare variazioni del prezzo di vendita.

In particolare, con l'articolo 1 viene ridotta l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulla benzina e sui prodotti petroliferi assoggettati alla stessa imposizione fiscale nella misura di lire 17,07 al litro e conseguentemente l'aliquota diminuisce da lire 58.453 a lire 56.746 per ettolitro.

La stessa riduzione viene apportata all'aliquota agevolata prevista dalla lettera B, punto 1, della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, per la benzina acquistata dai turisti stranieri e dagli italiani residenti all'estero, sia per evitare variazioni al prezzo di vendita dei buoni benzina sia per mantenere la differenza di prezzo fra quello agevolato e quello pieno di listino nella misura di lire 150 al litro, e, inoltre, all'aliquota agevolata prevista per il prodotto denominato « Jet Fuel JP/4 », destinato alla Difesa, per mantenere invariata la proporzione sempre esistita tra la imposizione normale e quella ridotta (un decimo) prevista per questo prodotto.

Con l'articolo 2 si provvede alla copertura finanziaria del minor gettito derivante dal provvedimento (valutato per l'anno 1983 in lire 185 miliardi) mediante corrispondente prelevamento dall'apposito Fondo compensativo delle oscillazioni nella quotazione dei prezzi dei prodotti petroliferi.

Il decreto viene sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 21 aprile 1983, n. 125, recante diminuzione dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

Decreto-legge 21 aprile 1983, n. 125, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 112 del 26 aprile 1983.*

Diminuzione dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni;

Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, concernente modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano, e successive modificazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di diminuire l'imposta di fabbricazione gravante su alcuni prodotti petroliferi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 21 aprile 1983;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

(1) L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono ridotte da lire 58.453 a lire 56.746 per ettolitro, alla temperatura di 15° C.

(2) L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punto 1),

della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, sospesa dal 1° gennaio 1980 e ripristinata fino al 31 dicembre 1983 con l'articolo 1 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, per la benzina acquistata dai turisti stranieri ed italiani residenti all'estero, è ridotta da lire 42.835 a lire 41.128 per ettolitro, alla temperatura di 15° C.

(3) L'aliquota agevolata d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il prodotto denominato « Jet Fuel JP/4 », destinato all'Amministrazione della difesa, è ridotta da lire 5845,30 a lire 5674,60 per ettolitro, alla temperatura di 15° C., relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

Art. 2.

(1) Alla minore entrata derivante dall'attuazione del presente decreto, valutata per l'anno finanziario 1983 in lire 185 miliardi, si provvede mediante corrispondente prelevamento dall'apposita contabilità di tesoreria denominata « Fondo compensativo delle oscillazioni nella quotazione dei prezzi dei prodotti petroliferi », istituita con il decreto-legge 26 gennaio 1983, n. 13, convertito nella legge 3 marzo 1983, n. 64.

(2) Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1983.

PERTINI

FANFANI — FORTE — PANDOLFI — BODRATO — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA